

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 271 Costituzione del terzo chiamato.

Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli [articoli 166](#) e [167](#), primo comma. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi del terzo comma dell'[art. 269](#).